

(N. 831)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L' 11 GENNAIO 1950

Approvazione della nuova pianta organica dei salariati permanenti addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto è diretto a sostituire l'attuale pianta organica degli «incaricati stabili» addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale, in altro apposito organico del tutto conforme a quelli vigenti per la generalità delle maestranze statali «di ruolo». Ciò in considerazione della circostanza che siffatta «sostituzione» — dalla quale non deriverà alcun aumento nel numero (25) dei posti previsti dalla predetta pianta organica degli «incaricati provvisori», approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41 — varrebbe ad assicurare a costoro, con decorrenza 1° settembre 1946, assoluta parità di trattamento giuridico-economico con le altre maestranze «permanenti» statali, pa-

rità pienamente giustificata dalla identità delle mansioni svolte.

In effetti, tenuto conto dei nuovi criteri di ripartizione degli attuali 25 posti di organico — criteri proposti dal Ministero delle finanze, Comando generale guardia di finanza — i posti medesimi verrebbero così assegnati:

n. 4 posti al «gruppo» dei «*capi operai*»;

n. 16 posti alla «categoria» degli «*operai specializzati*»;

n. 5 posti alla «categoria» degli «*operai qualificati*».

Va precisato che la decorrenza del 1° settembre 1946, prevista per tale «sostituzione», trae origine dall'opportunità di assicurare a

detto personale la cennata parità di trattamento a partire dalla stessa data sotto la quale per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, sono state apportate, tra l'altro, sostanziali innovazioni ai criteri di retribuzione e miglioramenti alle misure della stessa a favore dei salariati statali « temporanei » e « permanenti ».

Inoltre la parificazione a questi ultimi — data la già segnalata identità delle mansioni svolte — degli « incaricati » di che trattasi, trae piena giustificazione dal fatto che il trattamento economico a costoro assicurato in base alla tabella *C* allegata al precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 585 del 1946, è, da tempo, apparso del tutto inadeguato a retribuire convenientemente le mansioni medesime, senza dire che

esso, essendo stato stabilito, per una molteplicità di circostanze, in entità sensibilmente inferiore a quella prevista dallo stesso decreto legge n. 585 per la generalità dei salariati statali, ha pressochè annullato i maggiori benefici economici, di cui, rispetto ai salariati medesimi, detti « incaricati » già fruivano anteriormente al 1° settembre 1946.

In sostanza, le aliquote percentuali applicate alle retribuzioni spettanti, alla data del 31 agosto 1946, agli « incaricati » stessi, sono state sensibilmente inferiori (a parità di categoria di ascrizione e di anzianità) a quelle calcolate sui trattamenti goduti, alla data suddetta, dai salariati « permanenti » e « temporanei », con il risultato agevolmente desumibile dall'affronto fra le tabelle *A* e *C* allegate al summenzionato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° settembre 1946 i salariati addetti alla vigilanza finanziaria, marittima e lacuale perdono la qualifica di «incaricati stabili» ed assumono, entro il limite dei posti stabiliti dal successivo articolo 2, quelle previste dalla tabella A allegata al decreto legisla-

tivo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, venendo ammessi al trattamento giuridico economico fissato da tale decreto e successive modificazioni.

Art. 2.

La tabella organica dei salariati, di cui al precedente articolo 1, approvata con regio decreto 8 gennaio 1931, n. 41, è, a decorrere dal 1° settembre 1946, sostituita dalla seguente:

MINISTERO DELLE FINANZE	Gruppo	1ª categoria	2ª categoria	TOTALE
	Capi operai	Operai specializzati	Operai qualificati	
Comando Generale della Guardia di Finanza	4	16	5	25

Art. 3.

In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti dei salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati

stabili, in genere, e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.

Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-1950 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.